



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, XXX  
[...] (2022) XXX draft

ANNEXES 1 to 3

## **ALLEGATI**

**del**

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

**che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione**

## **ALLEGATO I** **DEFINIZIONE DELLE PMI**

### *Articolo 1* *Impresa*

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

### *Articolo 2* *Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

### *Articolo 3* *Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari*

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- (a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- (b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- (c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

- (d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- (a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - (b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - (c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - (d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

#### *Articolo 4*

##### *Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento*

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del

fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### *Articolo 5* *Effettivi*

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- (a) dai dipendenti dell'impresa;
- (b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- (c) dai proprietari gestori;
- (d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### *Articolo 6* *Determinazione dei dati dell'impresa*

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

**ALLEGATO II**  
**INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTATI ALLE**  
**CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**  
**in conformità dell'articolo 11**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE<sup>1</sup>)**

PARTE I

<b>Riferimento dell'aiuto</b>	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
<b>Stato membro</b>	.....	
<b>Numero di riferimento dello Stato membro</b>	.....	
<b>Regione</b>	<b>Denominazione della regione (NUTS <sup>2</sup>)</b>	<b>Status degli aiuti a finalità regionale<sup>3</sup></b>
<b>Autorità che concede l'aiuto</b>	<b>Denominazione</b>	.....
	<b>Indirizzo postale Indirizzo internet</b>	.....
<b>Titolo della misura di aiuto</b>	.....	
<b>Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)</b>	.....	
<b>Link al testo integrale della misura di aiuto</b>	.....	
<b>Tipo di misura</b>	<input type="checkbox"/> <b>Regime</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Aiuto ad hoc</b>	<b>Denominazione del beneficiario e del gruppo<sup>4</sup> cui appartiene</b>
<b>Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti</b>		<b>Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Proroga</b>	.....

<sup>1</sup> Applicabile unicamente agli aiuti relativi al settore forestale e ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato.

<sup>2</sup> NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

<sup>3</sup> Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (status "A"), articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (status "C"), zone non assistite ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status "N").

<sup>4</sup> Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

	<input type="checkbox"/> <b>Modifica</b>	.....
<b>Durata<sup>5</sup></b>	<input type="checkbox"/> <b>Regime</b>	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
<b>Data di concessione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Aiuto ad hoc</b>	Gg/mm/aaaa
<b>Settori economici interessati</b>	<b>Specificare a livello di gruppo NACE<sup>6</sup></b>	.....
<b>Tipo di beneficiario</b>	<input type="checkbox"/> <b>PMI</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Grandi imprese</b>	
<b>Dotazione</b>		
	<input type="checkbox"/> <b>Regime: Importo totale<sup>7</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi interi)</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>Aiuto ad hoc: Importo totale<sup>8</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi interi)</b> .....
	<b>Per le garanzie<sup>9</sup></b>	<b>Valuta nazionale ... (importi interi)</b> .....
<b>Strumento di aiuto</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sovvenzione/Contributo in conto interessi</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Servizi sovvenzionati</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Prestito/Anticipo rimborsabile</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione<sup>10</sup>)</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Agevolazione fiscale o esenzione fiscale</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Altro (precisare)</b> .....	
	<b>Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:</b> <input type="checkbox"/> <b>Sovvenzione</b> <input type="checkbox"/> <b>Prestito</b> <input type="checkbox"/> <b>Garanzia</b> <input type="checkbox"/> <b>Agevolazione fiscale</b>	

<sup>5</sup> Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

<sup>6</sup> NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

<sup>7</sup> Per un regime di aiuti: indicare l'importo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l'importo stimato della riduzione del gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

<sup>8</sup> Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto o della riduzione del gettito fiscale.

<sup>9</sup> Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti.

<sup>10</sup> Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii) del presente regolamento.

Se cofinanziato da fondi UE	Denominazione del fondo UE:	Importo del finanziamento (per fondo UE)	Valuta nazionale. (importi interi)
Altre informazioni			



## PARTE II

Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti

Obiettivi principali <i>(Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicare tutti gli obiettivi)</i>	Aliquota massima di intensità di aiuto	Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole (articolo 18)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole (articolo 19)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (articolo 23)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)		
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 25)		
Tipo di calamità naturale:	<input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> alluvione <input type="checkbox"/> valanga <input type="checkbox"/> tromba d'aria <input type="checkbox"/> frana	
	<input type="checkbox"/> eruzione vulcanica <input type="checkbox"/> incendio boschivo <input type="checkbox"/> uragano	

Data in cui si è verificata la calamità naturale	dal     gg/mm/aaaa     al gg/mm/aaaa	
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (Articolo 26)		
<input type="checkbox"/> Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti (Articolo 27)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (Articolo 28)		

Obiettivi principali (Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicare tutti gli obiettivi)	Aliquota massima di intensità di aiuto	Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 29)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura (articolo 30)		
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (articolo 31)		
Descrivere nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui all'articolo 31, paragrafo 3.		
<input type="checkbox"/> Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (articolo 32)		
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (articolo 33)		
Descrivere nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui all'articolo 33, paragrafo 3.		
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (articolo 34)		
Descrivere nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui all'articolo 34, paragrafo 3.		
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'agricoltura biologica (articolo 35)		

Descrivere nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui all'articolo 35, paragrafo 3.		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (articolo 36).		
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 37)		
Tipo di calamità naturale:	<input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> valanga <input type="checkbox"/> frana	Tipo di calamità naturale:
	<input type="checkbox"/> eruzione vulcanica <input type="checkbox"/> incendio boschivo <input type="checkbox"/> uragano	
Data in cui si è verificata la calamità naturale	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa	
<input type="checkbox"/> Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 38)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 39)		
<input type="checkbox"/> Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 40)		
<b>Obiettivi principali</b> <i>(Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicare tutti gli obiettivi)</i>	<b>Aliquota massima di intensità di aiuto</b>	<b>Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)</b>
<input type="checkbox"/> Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (articolo 41)		
<input type="checkbox"/> Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 42)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 43)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 44)		
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 45)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (articolo 46)		

Descrivere nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui all'articolo 46, paragrafo 2.		
<input type="checkbox"/> Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 47)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 48)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (articolo 49)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 50)		
<input type="checkbox"/> Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (articolo 51)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 52)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 53)		
<input type="checkbox"/> Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (articolo 54)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 55)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 56)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 57)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (articolo 58)		
<input type="checkbox"/> Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (articolo 59)		

<input type="checkbox"/> Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD (articolo 60)		
<input type="checkbox"/> Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD (articolo 61)		

### **ALLEGATO III**

#### **Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 11**

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sono le seguenti:

- (a) Riferimento al numero di identificazione degli aiuti <sup>11</sup>;
- (b) identificativo del beneficiario;
- (c) tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione dell'aiuto;
- (d) regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II<sup>12</sup>;
- (e) settore di attività a livello di gruppo NACE<sup>13</sup>;
- (f) strumento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale<sup>14</sup>;
- (g) strumento di aiuto<sup>15</sup> (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare));
- (h) data di concessione dell'aiuto;
- (i) obiettivo dell'aiuto<sup>16</sup>;
- (j) autorità che concede l'aiuto.

---

<sup>11</sup> Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>12</sup> NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1), con rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31.

<sup>14</sup> Equivalente sovvenzione lordo

<sup>15</sup> Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento di aiuto.

<sup>16</sup> Se l'aiuto presenta diversi obiettivi, l'importo dell'aiuto viene precisato per ogni obiettivo.